



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 141/15/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA COOPERATIVA DI INFORMAZIONE TELEVISIVA TELEUNO – TELEUNO SOC. COOP. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELEUNO) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 1, COMMA 1, LETT. F), PUNTO 2 E 3, COMMA 7 DELLA DELIBERA N. 353/11/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**(CONTESTAZIONE N. 1/2015 DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI BASILICATA)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la convenzione del 17 novembre 2011 che delega al Co.Re.Com Basilicata l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale inclusa la tutela del pluralismo mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 1/2015 del Comitato regionale per le comunicazioni Basilicata – adottato, in data 8 aprile 2015, e notificato in pari data alla Cooperativa di Informazione Televisiva Teleuno – Teleuno Soc. Coop. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleuno;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e Contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Basilicata è stata contestata, in data 8 aprile 2015, e notificata in pari data alla Cooperativa di Informazione Televisiva Teleuno – Teleuno Soc. Coop. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleuno la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 1, comma 1, lett. f) e 3, comma 7 della delibera n. 353/11/CONS, in quanto *“dalla successiva attività di monitoraggio espletata d’ufficio dal Co.Re.Com della Basilicata dal 20.12.2014 al 27.12.2014 si è verificato che l’emittente Teleuno ha trasmesso solo nei giorni 24.12.2014, 25.12.2014 e 26.12.2014”*. In particolare, dal verbale di accertamento risulta che nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 24, 25 e 26 dicembre 2014, rispettivamente *“per un totale di 4h. e 7m. [...] 4h. e 52 m. [...] 4h. e 29 m.”* non è presente l’apposito marchio identificativo del servizio di media audiovisivo.

## **2. Deduzioni della società**

Dalla documentazione trasmessa dal predetto Comitato regionale per le comunicazioni risulta che la Cooperativa di Informazione Televisiva Teleuno – Teleuno Soc. Coop. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleuno non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Basilicata, come da verbale della riunione del 9 luglio 2015, nel prendere atto degli esiti dell’istruttoria, ha disposto la trasmissione della relativa documentazione a questa Autorità *“per i successivi adempimenti”*.

Quanto contestato dal Comitato regionale per le comunicazioni Basilicata risulta meritevole di accoglimento, dal momento che, nel corso delle giornate di programmazione televisiva in esame oggetto di monitoraggio da parte del predetto Comitato, sul servizio di media audiovisivo Teleuno non sono stati trasmessi programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21 e, comunque, il palinsesto televisivo non è stato identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. f) della delibera n. 353/11/CONS il *“fornitore di servizi di media a carattere comunitario [...] si impegna; a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ora di diffusione: a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 della delibera n. 353/11/CONS *“il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse.*

*L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto”;*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell' art. 51, comma 2, *lett. a)* e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura pari al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in quanto a fronte della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori, occorre prendere in considerazione la natura di cooperativa del fornitore del servizio di media audiovisivo, ossia senza fine speculativo e il carattere comunitario del servizio di media audiovisivo in questione;

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame;

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato della Cooperativa di Informazione Televisiva Teleuno – Teleuno Soc. Coop. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleuno nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 14.046,28 (ultimo bilancio disponibile dai dati dell'Informativa Economica di Sistema) risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 1 /15 del Comitato regionale per le comunicazioni

Basilicata nella misura di euro 8.264,00 (ottomiladuecentosessantaquattro/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 8 (otto) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

### **ACCERTA**

che la Cooperativa di Informazione Televisiva Teleuno – Teleuno Soc. Coop. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleuno – codice fiscale 01442400766 - con sede legale in Pignola (PZ) alla via Aldo Moro n. 12, ha violato le disposizioni contenute negli artt. 1, comma 1, lett. f), punto 2 e 3, comma 7 della delibera n. 353/11/CONS, in quanto non ha trasmesso programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21 e, comunque, il palinsesto televisivo non è stato identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali

### **ORDINA**

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 8.264,00 (ottomiladuecentosessantaquattro/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 1, comma 1, *lett. f)*, punto 2 e 3, comma 7 della delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 141/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 141/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Laura Aria